

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente SCALBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato (1):

« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (89) (D'iniziativa dei senatori Pala ed altri);
« Facilitazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (502) (D'iniziativa dei senatori Di Benedetto ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 77, 78
ALBERTINI, relatore alla Commissione	78
ELKAN, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	78

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale ».

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

DI BENEDETTO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (89), d'iniziativa dei senatori Pala ed altri;

« Facilitazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (502), di iniziativa dei senatori Di Benedetto ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

3^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (21 febbraio 1973)

« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale », d'iniziativa dei senatori Pala, Deriu, Abis e Ligios, e: « Facilitazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale », d'iniziativa dei senatori Di Benedetto, Calamandrei e Giovannetti.

Come i colleghi ricorderanno, i disegni di legge anzidetti sono stati già discussi dalla nostra Commissione in sede referente.

Nella seduta del 15 febbraio la Commissione, all'unanimità, decise di chiedere il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge stessi.

La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge propongo che essi siano discussi congiuntamente, così come è avvenuto in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Albertini di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

A L B E R T I N I, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, ritengo superfluo ripetere nuovamente le argomentazioni già svolte nel corso della seduta del 15 febbraio ultimo scorso quando, in sede referente, la nostra Commissione proseguì l'esame dei due provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta del 26 gennaio.

La materia, del resto, è quanto mai semplice ed il testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge ha già ricevuto il consenso unanime, sempre in sede referente, di tutti i Commissari.

Non mi pare dunque ci sia altro da aggiungere tranne precisare che, al nuovo articolo 2, si è tenuto conto di un suggerimento della Commissione bilancio, la quale ha dichiarato, nel proprio parere, che la copertura della spesa doveva essere ottenuta a carico del capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri anzichè sul capitolo 3093, e che occorreva inoltre indicare l'esercizio finanziario 1973 come quello

dal quale prende attuazione il provvedimento.

Ciò precisato, onorevole Presidente, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare il nuovo testo in esame.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

E L K A N, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole ai due nuovi articoli risultanti dall'unificazione dei provvedimenti in titolo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame del nuovo testo, risultante dalla fusione dei disegni di legge n. 89 e n. 502, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione.

Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri degli affari esteri, della marina mercantile, dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dalla concessione, previsto per l'esercizio 1973 in lire 50 milioni,

3^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (21 febbraio 1973)

farà carico al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ritengo che il testo approvato dovrebbe assumere il seguente titolo: « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOtt. FRANCO BATTOCCHIO